MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ALÌ TERME
Via M. T.Federico, 98021 Alì Terme (ME) tel./fax 0942 573219
meic83700p@istruzione.it - meic83700p@pec.istruzione.it
C.F. 97105820837

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALI' TERME - -ALI' TERME
Prot. 0015062 del 24/11/2022
VI (Uscita)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 18, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 81/2008 il quale stabilisce, tra gli obblighi del datore di lavoro, quello di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso;
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 art. 43 comma 3 che consente la stipula di contratti di prestazione d'opera intellettuale con esperti per particolari attività;
VISTO l'art.46 della Legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle collaborazioni esterne e alle consulenze da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
CONSIDERATA la necessità di attuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dalla precitata normativa, che comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal Medico Competente;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. art. 7, cc. 6 e segg.;
VISTO che il Regolamento di applicazione del suddetto Decreto Legislativo prevede (D.I. n. 832 del 29.09.2008), in assenza di personale della scuola fornito dei prescritti requisiti tecnico professionali disponibile a svolgere tale compito, che l'incarico possa essere affidato ad un professionista esterno;
CONSIDERATO che l'incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica;

DETERMINA

la pubblicazione, sul sito web e all'albo pretorio dell'Istituto, di un avviso di selezione pubblica per l'affidamento di un incarico di prestazione d'opera di durata annuale a partire dalla data di stipula del contratto, per la figura di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria all'interno di questa Istituzione scolastica.

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
Il medico competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria all'interno di questo Istituto, dovrà svolgere i compiti previsti nel D. Lgs. n. 81/2008, artt. 25, 29 comma 1), 40, 41 e qualsiasi attività che tale decreto pone a carico del medico competente.

In particolare, con riferimento a quanto previsto dall'art. 18 comma 1 lettera g), dovrà provvedere all'integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. n. 81/2008, e quindi dovrà: collaborare con il Dirigente Scolastico (datore di lavoro) e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale in particolare:

- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria, di cui all'art. 41, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

- informare per iscritto il datore di lavoro ed i lavoratori in merito ai giudizi di idoneità espressi;

- istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

• consegnare al Dirigente Scolastico (datore di lavoro), alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

• consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termineprevisto da altre disposizioni del presente decreto;

• inviare all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previstidal D.Lgs. n. 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (conservazione e tutela in materia di protezione dei dati personali) e successivo G.D.P.R. n. 679/2016;

• fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

• informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art.

41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

• comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

• visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

• partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risulta gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

• trasmettere ai servizi competenti per territorio, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento ed esclusivamente per via telematica, le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo le indicazioni dell'allegato 3B del D.Lgs. n. 81/2008, elaborate evidenziano le differenze di genere.

Per quanto concerne i titoli e requisiti del Medico competente si fa riferimento all'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008.
In presenza di difficoltà oggettive e per motivate ragioni, il medico competente potrà avvalersi della collaborazione di medici specialisti, in possesso degli stessi titoli e requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n.81/2008, da Lui diretti e coordinati.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Elena Carbone

Firma autografa sostituita a mezzo di stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2D.lgs.39/93